

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERIpresso il  
Ministero della Giustizia

/U-MC/15

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Rimini

Oggetto: Art.5 Codice deontologico – competenze professionali e settori di iscrizione all'albo – sentenze n.1473/2009 e n.686/2012 del Consiglio di Stato - richiesta parere – prot. CNI n. 3890

---

Viene richiesto parere sul quesito di un iscritto che, partendo da una disamina dell'art.5 del nuovo Codice deontologico degli Ingegneri, formula alcune conclusioni sulle competenze professionali degli iscritti alle due sezioni dell'albo, alla luce di una pubblicazione del Centro Studi CNI del 2003 e di due note sentenze del Consiglio di Stato.

Sulla questione si osserva quanto segue.

La tesi dell'iscritto, secondo cui *“l'Ordine Nazionale proibisce l'esercizio della professione di Ingegnere nuovo ordinamento in settori diversi, mentre lo Stato italiano con le sentenze del Consiglio di Stato lo permette”*, nasce da una errata lettura e da una distorta interpretazione delle questioni giuridiche sottese alla tematica sollevata.

Non bisogna poi confondere, sul piano astratto, norme deontologiche e norme di legge, perché hanno natura e funzioni diverse.

Le competenze professionali degli Ingegneri (così come di tutte le altre Professioni regolamentate) sono da individuarsi unicamente con riferimento alla legge professionale, per come interpretata dalla giurisprudenza.

Le pubblicazioni del Centro Studi, inoltre, come dice il nome (“Studi”), costituiscono degli studi e degli approfondimenti, elaborati da esperti e studiosi della materia, mentre l’opinione ufficiale del Consiglio Nazionale è contenuta nelle circolari e nei pareri CNI (v., ad esempio, il parere CNI 2/03/2011, allegato).

Fermo restando quanto sopra, non sussiste alcuna contraddizione tra il contenuto dell’art.5.1 del Codice deontologico degli Ingegneri e la normativa italiana.

E’ lo stesso DPR 5 giugno 2001 n.328 (*“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*), a stabilire espressamente – all’art.3, comma 1 – che **“I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali”,** mentre più avanti afferma che **“Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione...”** (comma 3 dell’art.3 DPR *cit.*).

Il testo del Regolamento è quindi chiarissimo (ci troviamo nel Titolo Primo, intitolato “NORME GENERALI”) nello stabilire (v. anche gli articoli 45 e ss.) che ad una data sezione e settore/settori dell’albo corrispondono determinate (e riservate) competenze professionali.

Richiamare in senso contrario le due sentenze del Consiglio di Stato n.1473/2009 e n.686/2012 è frutto di un palese fraintendimento nella corretta lettura, in punto di diritto, delle medesime.

Così, riguardo le competenze professionali degli Ingegneri iuniores in zona sismica, l’importante sentenza del Consiglio di Stato n.686/2012 ha affermato che, a date condizioni, vi è uno spazio per l’intervento autonomo in zona sismica degli Ingegneri iuniores (v. la **circolare CNI n.23 del 27/02/2012**, rinvenibile anche sul sito Internet del Consiglio Nazionale).

Ma un conto è interpretare – ad opera della giurisprudenza – le disposizioni vigenti, un conto è far dire alle sentenze (in base ad una “lettura” errata delle stesse) quello che non dicono.

\*\*\*

Capita quindi ogni tanto, anche su Internet, di imbattersi in commenti (spesso di persone prive di preparazione giuridica) che sostengono che le 2 sentenze del Consiglio di Stato citate consentono a tutti gli Ingegneri (a prescindere dal settore di appartenenza) di svolgere la professione *senza limiti* e a tutto campo, con il solo vincolo delle norme deontologiche e del principio di auto-responsabilità.

In realtà il passaggio in questione della sentenza n.1473/2009 del Consiglio di Stato – lungi dal prestarsi ad una lettura in aperto contrasto con quanto espressamente affermano gli articoli 3 e 46 del DPR 328/2001 (i quali, altrimenti, non sarebbero ancora in vigore ed efficaci) – intende solamente argomentare, *in replica a una precisa censura del ricorrente*, che **le competenze in generale degli Ingegneri sono le stesse prima e dopo il DPR 5/06/2001 n.328**, ovvero che il DPR n.328 (come afferma esplicitamente il suo art.1, comma 2) non innova in alcun modo la disciplina antecedente sulle competenze professionali.

La frase del Consiglio di Stato riportata con enfasi in questi casi si colloca, cioè, all'interno di un ragionamento sulla possibilità per i “vecchi” iscritti all'albo degli Ingegneri (quelli iscritti sotto il vigore del regime antecedente alla riforma universitaria) di “mantenere le proprie precedenti competenze” e *non c'entra nulla con le attività professionali proprie di un dato settore dell'albo*, come già chiarito in questi anni dal Consiglio Nazionale Ingegneri (v. i pareri CNI 23/11/2011 e 22/09/2011, allegati).


\*\*\*

Proprio allo scopo di fornire agli interessati una informazione completa e soprattutto conforme alla normativa, è utile – ad avviso del CNI - che gli Ordini provinciali illustrino *sotto il profilo giuridico* ai propri iscritti la problematica, evitando sul nascere l'insorgere di confusione e fraintendimenti all'interno della Categoria.

Si confida comunque di aver fornito in questa sede, a beneficio dell'Ordine e dell'iscritto, i chiarimenti necessari sulla importante tematica.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)*



*IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)*



ALLEGATI :

- 1) Parere CNI 2/03/2011 ;
- 2) Parere CNI 22/09/2011 ;
- 3) Parere CNI 23/11/2011.

MC2901RN



**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**  
Via IV Novembre 114  
00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

**Servizio Banca  
Dati**  
[bancadati@cni-  
online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**ARCHIVIO  
DOCUMENTI  
VARI**  
DV10569

---

**DOCUMENTO** 02/03/2011 PARERE, CNI

**FONTE** CNI

**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE

**NUMERO**

**DATA** 02/03/2011

**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 992

**NOTE**

**ALLEGATI**

**TITOLO** **COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE STRUTTURALI - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

**TESTO** Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla istanza di un iscritto che lamenta la poca chiarezza della normativa sulle competenze professionali (DPR 5/6/2001 n.328), specie per la figura dell'iscritto al settore b) industriale della sezione A dell'albo, affermando che, ad es., in materia di impianti tecnologici l'Ingegnere industriale può progettare l'impianto di un ascensore ma non occuparsi delle opere strutturali (castelletto), con evidente disparità di trattamento - si assume - rispetto ai colleghi del settore a) civile e ambientale della sezione A che "possono progettare impianti".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore industriale, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera b), del DPR cit. .

Ebbene, a parere del Consiglio Nazionale, dalla lettura della anzidetta disposizione si evince che la competenza degli Ingegneri industriali, per quanto riguarda gli "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia" e i "sistemi e processi industriali e tecnologici", è da intendersi estesa a tutte le attività e a tutti i servizi professionali che attengono a quegli ambiti.

Nel DPR 328/2001 si parla, infatti, di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione e valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, per rispondere al quesito, vi è competenza dell'Ingegnere industriale per tutto ciò che riguarda le opere - anche se classificabili come "civili" o "strutturali" - a corredo di impianti e sistemi tecnologici (ascensori, impianti vari meccanici, idraulici, elettrici, ecc.), e questo vale, ovviamente, anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali, pratiche autorizzative varie (V.V.F., ASL, enti vigilanti, ecc.).

E, quindi, se "il muro" evocato dall'iscritto, è la recinzione o il sostegno o l'involucro di un impianto o sistema tecnologico, certamente rientra nelle competenze degli Ingegneri industriali.

Sulla competenza degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti, invece, si allegano i precedenti pareri CNI 17/02/2011 e 23/06/2008, rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

ALL. 2

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**  
Via IV Novembre 114  
00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

**Servizio Banca Dati**  
[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI**  
DV10734

**DOCUMENTO** 22/09/2011 PARERE, CNI

**FONTE** CNI

**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE

**NUMERO**

**DATA** 22/09/2011

**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 3996

**NOTE**

**ALLEGATI**

**TITOLO** **RICHIESTA INFORMAZIONI SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO – LAUREATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA – POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE ANCHE AL SETTORE INDUSTRIALE DOPO LA SENTENZA N.1473/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO**

**TESTO** Viene richiesto parere sulla domanda di informazioni di un laureato in Ingegneria elettronica secondo il nuovo ordinamento, abilitato alla professione di ingegnere nel settore dell'informazione, che vorrebbe iscriversi all'albo.

La domanda riguarda la possibilità di iscriversi, oltre che nel settore dell'informazione, anche in quello industriale, a seguito della sentenza n. 1473/2009 del Consiglio di Stato che – secondo l'interessato – avrebbe rimosso il precedente impedimento.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, in via generale, occorre rammentare che in tema di iscrizione all'albo vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale (art. 5, punto 1), legge 24/06/1923 n.1395; artt. 7-8 RD 23/10/1925 n.2537), mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione (ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

In secondo luogo, è evidente che il laureato ha equivocato il senso e i contenuti della sentenza 12/03/2009 n.1473 del Consiglio di Stato (stupisce, peraltro, che non abbia provveduto a chiarire tali dubbi direttamente il Consiglio dell'Ordine).

Con la sentenza citata il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso dal Consiglio Nazionale avverso talune disposizioni – ritenute dal CNI ambigue e illogiche – del DPR 328/2001 ; per effetto di tale decisione il DPR 328 è

rimasto immutato, ne deriva che quanto tale Regolamento stabiliva continua a essere valido e pienamente vigente.

La frase estrapolata dall'interessato, inoltre, non c'entra nulla con le "attività professionali" rientranti in un dato settore dell'albo, in quanto attiene alla diversa questione della possibilità - per usare le parole del Consiglio di Stato - "per gli attuali iscritti all'ordine degli ingegneri, di mantenere le proprie precedenti competenze" (per attuali iscritti qui si intendono gli iscritti all'albo degli ingegneri nel vigore del precedente regime, prima del DPR 328). L'aspetto dibattuto era, quindi, se con il DPR 328 le competenze dell'ingegnere fossero state innovate o meno (e la risposta del giudice amministrativo d'appello è stata - nella frase citata - negativa).

Ne deriva che, per i laureati secondo il nuovo ordinamento, l'iscrizione nel settore b) industriale, della sezione A dell'albo, è subordinata al possesso di una delle lauree specialistiche indicate dall'art.47, comma 2, lett. b), DPR 328/2001, unitamente al superamento del corrispondente esame di Stato (mentre l'iscrizione nel settore b) industriale, della sezione B dell'albo, è subordinata al possesso della laurea indicata nell'art.48, comma 2, lett. b), DPR 328/2001, unitamente al superamento del corrispondente esame di Stato).

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)



ALL. 3

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**  
Via IV Novembre 114  
00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

**Servizio Banca Dati**  
[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**ARCHIVIO**  
**DOCUMENTI VARI**  
DV10800

**DOCUMENTO** 23/11/2011 PARERE, CNI

**FONTE** CNI

**TIPO**  
**DOCUMENTO** PARERE

**NUMERO**

**DATA** 23/11/2011

**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 5206

**NOTE**

**ALLEGATI**

**TITOLO** **CONSIGLIO DI STATO N.1473/2009 – RIPARTIZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI E SETTORI – POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LE COMPETENZE PROPRIE DEGLI ULTERIORI SETTORI**

**TESTO** Viene richiesto parere sul quesito di un iscritto che, allegando stralci della sentenza 12/03/2009 n.1473 del Consiglio di Stato, ritiene di leggervi la possibilità di esercitare le attività proprie degli iscritti a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo, pur essendo attualmente iscritto solo "ad un particolare settore della sezione A dell'albo".

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo sarebbe opportuno che l'Ordine, anziché limitarsi a "girare" al CNI il quesito dell'iscritto, si attivasse in prima persona, per trasmettere in primis un proprio contributo e il proprio punto di vista sulla questione, chiarendo innanzitutto – e questo vale per qualunque quesito in materia di iscrizione all'albo – settore e sezione di iscrizione dell'interessato.

In secondo luogo – anche se il quesito non lo chiarisce – si presume che trattasi di laureato secondo il nuovo ordinamento, poiché per coloro che si sono laureati ed hanno sostenuto l'esame di Stato secondo il previgente ordinamento la normativa (v. il parere CNI 3/10/2011, allegato) consente già di iscriversi, a domanda, in tutti e tre i settori della sezione A dell'albo.

Passando al merito della richiesta, è evidente che l'iscritto ha travisato il senso e la portata del dictum del Consiglio di Stato, che si limitava a replicare alla censura relativa al presunto ridimensionamento delle competenze professionali degli Ingegneri, operato dal DPR 328 rispetto al quadro normativo antecedente.

Ad ogni buon conto, bastava leggere il disposto dell'art.3, comma 3, del DPR 328 del 2001, per eliminare ogni dubbio al riguardo ("Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la

possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato”).

E' bene, quindi, invitare gli iscritti ad una attenta e non distratta lettura delle disposizioni del DPR 5/06/2001 n.328, sia per quanto riguarda gli articoli dedicati alla professione di Ingegnere, sia per quanto concerne le norme generali, se del caso favorendo la divulgazione del relativo testo normativo.

Confidando di aver chiarito i termini della questione e rammentando che le richieste di parere devono provenire a firma del Presidente o del Consigliere Segretario, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI:

- 1) Parere CNI 3/10/2011;
- 2) Art.3 DPR 328/2001.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)